

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA PERIMETRALE AZIENDALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 8599652155

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” con sede in Via Venezian n.1, Milano, C.F80018230153 P.IVA. n.04376350155, in persona dell’Ing. Giuseppe Rosito, nato a Montescaglioso (MT) il 27/08/1967, Cod. Fiscale RSTGPP67M27F637H, - di seguito denominata “Fondazione” da una parte

e

Italtel SpA, con sede in Via Reiss Romoli-loc. Castelletto - 20019 Settimo Milanese (MI), Codice Fiscale n. 13210460153 Partita IVA n. 13210460153, nella persona del Procuratore Giovanni Salerno nato a Nocera Inferiore (SA) il 26/04/1970, giusta Procura autenticata nella firma in data 28/01/2020, rep. n.706, racc. n.378 dal Dottor Paolo Josef Giovannetti, Notaio residente in Milano, con studio in via Gioberti n. 4 - di seguito denominata “Impresa affidataria” dall’altra parte

PREMESSO

- che con determinazione n. 3-PRO-2021 del 18/01/2021 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di hardware e software necessari per l’adeguamento dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale aziendale della Fondazione, con il criterio del prezzo più basso in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del citato decreto, per l’importo complessivo a base d’asta di € 123.934,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00, non essendo state individuate interferenze, mediante piattaforma “Sintel”;
- che contestualmente con la predetta determinazione è stata approvata la lettera d’invito completa dei relativi allegati afferenti la procedura di cui trattasi;
- che entro il termine stabilito per la ricezione dell’offerta – ore 12.00 del 02/02/2021 risulta caricata sulla Piattaforma informatica Sintel l’offerta della società ITALTEL S.p.A. prot informatico nr. 1612254147078 di martedì 2 febbraio 2021;
- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara, è risultata affidataria la società Italtel SpA con sede in Via Reiss Romoli-loc. Castelletto – 20019 Settimo Milanese (MI), per l’importo complessivo di € 103.936,64 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 170,00 oltre IVA propri della ditta e dei costi della manodopera pari a € 900,00 oltre a IVA;
- che con determinazione dirigenziale n. 14/PRO del 22.02.2021 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura in parola.



Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, l'affidamento fornitura di hardware e software necessari per l'adeguamento dell'infrastruttura di sicurezza perimetrale aziendale della Fondazione stessa, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dalla lettera d'invito e dall'All. A – descrizione prodotti nonché dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della vigenza contrattuale.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- lettera d'invito e All. A – descrizione prodotti completi dei relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta tecnica che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica, allegata
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si fa presente che, nel caso di discordanza tra quanto indicato nel presente contratto e nell'offerta economica e tecnica prevale quanto disposto dal contratto stesso.

Art. 2 Esecuzione dell'affidamento

L'Impresa affidataria deve eseguire la fornitura di cui trattasi, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dalla lettera d'invito e All. A sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria. La soluzione deve rispondere all'esigenza di adeguamento dell'infrastruttura di sicurezza perimetrale aziendale della Fondazione.

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui alla lettera d'invito e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nella persona del sig. Maurizio Secchi che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è l'ing. Marco Bellazzi, Dirigente della s.c. ICT e SIA, della s.c. ICT e SIA.

Art. 4 Corrispettivi

L'importo complessivo contrattuale oggetto del presente contratto è pari a € 103.936,64 oltre IVA, di cui € 87.644,74 oltre IVA per la componente hardware ed € 16.291,90 oltre IVA per la componente software.

L'importo complessivo contrattuale di cui sopra è comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 170,00 oltre IVA propri della ditta e dei costi della manodopera pari a € 900,00 oltre a IVA.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 5 Liquidazione e pagamenti

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 22 della lettera d'invito.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 6 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L' Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.s. Contratti e Gare d'appalto e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 7 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza fidejussoria n. 406725580 del 09.03.2021 relativa all'affidamento in parola per l'importo di € 5.196,83 importo ridotto del 50% in quanto in possesso di idonea certificazione inerente il sistema di qualità Uni EN ISO 9001:2015, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

Art. 8 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui agli atti di gara.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto all'art. 13 della lettera d'invito.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 9 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella lettera d'invito. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha prodotto Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi conformemente agli atti di gara.

Art. 10 Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto dall'art. 23 della lettera d'invito. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia

accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 11 Cessione del contratto

Si rinvia a quanto disposto all'art. 18 della lettera d'invito.

Art. 12 Cessione del credito

Si rinvia a quanto disposto all'art. 19 della lettera d'invito.

Art. 13 Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) per gravi inadempienze, Frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto senza previa autorizzazione;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalla fattura in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Art. 14 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.



In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 15 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751.

Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 16 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. La persona di contatto è il Sig. Maurizio Secchi.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

Art. 18 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Il Direttore s.c. ICT e SIA

Giuseppe Rosito

Italtel SpA

Il Legale rappresentante

Giovanni Salerno

All. offerta economica

